



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

La Corte di appello di Catania, Prima Sezione Civile, composta dai
sigg. magistrati:

dott. Giuseppe FERRERI	-Presidente
dott. ssa Monica ZEMA	-Consigliere
dott. ssa Antonella ROMANO	-Consigliere rel. ed est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.;

PROMOSSA DA

, nato a , in data
, avente codice fiscale ,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Luigi Bonanno Feldmann, Rita
Grisafi e Rita D'Amico, presso lo studio dei quali, sito in Pedara, via
Aldo Fabrizi n. 26, è elettivamente domiciliato;

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., avente
codice fiscale 80014130878, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, siti Catania, via
Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato;

CAUSA POSTA IN DECISIONE ALL'UDIENZA DEL GIORNO

3.6.2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del _____,

conveniva, innanzi il Tribunale di Catania, il Ministero della Salute, esponendo:

-di essere stato sottoposto, nel gennaio 1978, alla vaccinazione antipoliomielitica, obbligatoria in forza della Legge n. 51/1996;

-che già nel successivo mese di febbraio veniva ricoverato presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania, ove veniva diagnosticata "*paraplegia arti inferiori di sospetta natura poliomiolitica*";

-che, con verbale del _____ 2003, veniva effettuata dalla Usl n. 3 di Catania una diagnosi di "*Paraparesi spastica con impossibilità alla deambulazione autonoma*";

-che in data 30.7.2002 esso attore chiedeva il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 210/1992;

-che il Ministero della Salute riconosceva il nesso di causalità fra la vaccinazione antipoliomielitica e la suindicata patologia;

-che sussisteva una responsabilità del Ministero per aver omesso di vigilare sulla sicurezza dei vaccini.

Tutto ciò esposto, formulava le seguenti domande:

"-accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, nella causazione del grave danno alla salute spiegato in narrativa subito dall'attore;



-condannare, per l'effetto, il Ministero della Salute, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, per le causali di cui in narrativa al pagamento, in favore del sig.

, della somma di € 620.000,00 a titolo di risarcimento dei danni biologici, alla vita di relazione, patrimoniali e morali subiti ovvero di quell'altra maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo”.

Espletata ctu, con sentenza n. 2186/2016, pronunciata nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Catania rigettava le domande, compensando interamente le spese di lite e ponendo le spese di ctu in capo a parte attrice.

Avverso tale sentenza, nell'aprile 2017, interponeva appello il soccombente attore, formulando le seguenti domande: *“accogliere l'appello con il presente atto proposto riformando in toto la sentenza impugnata secondo quanto richiesto ed appena riportato a chiusura del motivo di appello, qui da intendersi interamente riportato,*

reiterato e trascritto, e per l'effetto revocare il capo di sentenza che ha rigettato la domanda attorea sulla base dell'asserito difetto di colpa in capo al Ministero per il danno ingiusto certamente subito dall'odierno appellante, delibando che sussiste la responsabilità del Ministero della salute ex art. 2043 e.e., in persona del Ministro pro tempore, nella causazione del danno alla salute cagionato all'appellante e



conseguentemente condannare il Ministero appellato, in persona del Ministro pro tempore:

-all'integrale risarcimento, in favore dell'appellante, sulla scorta delle risultanze della CTU in atti e delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, di tutti i danni alla persona dallo stesso subiti, non patrimoniali (sub specie di pregiudizi biologici e morali) da inabilità temporanea assoluta e da inabilità permanente del 100%, nonché patrimoniali da I.P. 100% per perdita assoluta della capacità lavorativa, per come accertati e quantificati dal CTU, per la somma di €620.000,00 in sorte capitale dell'epoca del fatto (31.01.1978) o per la somma maggiore o minore ritenuta congrua e soddisfattiva;

-al pagamento, in favore dell'appellante, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita di operai ed impiegati e degli interessi legali maturati e maturandi sulla superiore sorte capitale, dalla data dell'evento dannoso, cioè dal 31.01.1978 e fino all'effettivo soddisfo”.

Costituendosi in giudizio, l'appellato Ministero della Salute formulava le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto, l'appello come sopra proposto e, conseguentemente, rigettarlo, confermando in toto la sentenza appellata.

In subordine, per la non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello, disporre, previa acquisizione di idonea documentazione, che da quanto riconosciuto a titolo di risarcimento siano detratte le somme percepite e/od percepirsi



ex L.210/1992”.

Richiamato due volte il ctu nominato in primo grado, all'udienza del giorno 3.6.2020, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Prima di procedere all'esame dell'appello, è opportuno evidenziare l'erroneità dell'affermazione del Ministero della Salute, secondo cui il primo giudice avrebbe escluso la sussistenza del nesso di causalità fra la vaccinazione antipoliomielitica praticata al col sistema Sabin e la paraparesi spastica sofferta dallo stesso.

Il primo giudice ha, al contrario, riconosciuto la sussistenza di tale nesso di causalità, in modo peraltro del tutto condivisibile, in forza delle logiche ed argomentate considerazioni del ctu, che aveva rilevato come fosse evidente il rispetto dei criteri medico- legali di causalità (cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologia, clinico e di esclusione di altre cause).

Tale ctu aveva, infatti, rilevato:

- che l'insorgenza della patologia aveva fatto seguito a 15/20 giorni dalla vaccinazione con il vaccino Sabin;
- che l'assunzione del vaccino attenuato per bocca aveva determinato, verosimilmente, la colonizzazione dell' intestino da parte dei virus vaccinali, determinando per probabile



Il richiamo di tale sentenza, che ha espresso principi pienamente condivisi dal collegio, si impone, in quanto il relativo procedimento era scaturito da una vicenda assimilabile a quella all'esame del collegio, posto che in primo grado avevano agito i genitori esercenti la potestà su un figlio minore, chiedendo la condanna del Ministero della Salute a titolo di risarcimento del danno derivato allo stesso dalle gravi lesioni conseguenti alla vaccinazione antipolio praticatagli.

5) La chiarissima massima tratta da tale sentenza è la seguente: *“In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, inquadrabile nella previsione generale dell'art. 2043 cod. civ., la normativa nazionale ha previsto in un primo tempo che tale vaccinazione si svolgesse con il sistema del virus attenuato (Sabin) e, successivamente, con quello del virus inattivato (Salk), essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale l'astratta pericolosità del primo tipo di vaccino in determinate situazioni. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del Ministero, una volta dimostrato che il danno si sia verificato in conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin, il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di quel vaccino fosse o meno nota all'epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento, ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi”*.

6) Dovendosi fare applicazione del principio espresso dalla Corte



di cassazione, il collegio ha disposto il richiamo del ctu, nominato in primo grado, chiedendogli di integrare la sua relazione con le statistiche accreditate più risalenti relative al rischio, concretizzatosi nella fattispecie in esame, del vaccino Sabin.

Ne ha poi disposto un ulteriore richiamo, chiedendogli di integrare ulteriormente la relazione, rispondendo al quesito se, alla luce degli articoli citati, quasi tutti in lingua inglese, nell'anno 1978, in cui è stato vaccinato era già specificatamente accertato il legame fra il vaccino Sabin e la polio paralitica.

7) Resta, a questo punto, da evidenziare che il ctu, alla luce della bibliografia citata, ha riconosciuto che nell' anno 1978, epoca in cui era stato vaccinato, era già nota la pericolosità del vaccino Sabin.

Né ciò deve stupire, atteso che, come posto in evidenza nella sua prima relazione, il vaccino Sabin è un vaccino vivo attenuato, a differenza dell'ulteriore vaccino per la poliomielite, già utilizzato nello stesso periodo in ambito internazionale, il vaccino IPV, che era un vaccino inattivo.

Da qui la possibilità che potesse aver luogo la riacquisizione della neuro virulenza dei virus vaccinali da retromutazione dopo la moltiplicazione del virus vaccinico nell' intestino del vaccinato, come ulteriormente chiarito dal ctu nella sua prima relazione.

8) Essendo, dunque, provato che, all'epoca della vaccinazione del era già nota la possibilità che potesse aver luogo la retromutazione del vaccino Sabin, in applicazione del



principio espresso con la citata sentenza della Corte di cassazione, va riconosciuta la responsabilità del Ministero, che avrebbe dovuto vietare quel tipo di vaccinazione o quantomeno consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi.

Che il Ministero non avesse disposto specifiche modalità per la somministrazione del vaccino Sabin risulta, peraltro, pacifico in atti.

9) Una volta riconosciuta la responsabilità del Ministero ed evidenziato che il ctu, con valutazione non contestata dal Ministero convenuto, ha stimato nella misura del 100% il danno biologico subito dal _____, va liquidato il danno non patrimoniale, in base alle ultime tabelle del Tribunale di Milano, nella misura di € 824.149.

10) Sull'importo sopra indicato, devalutato al febbraio 1978, e poi anno per anno rivalutato competono gli interessi al tasso legale.

11) Avendo il _____, con l'atto introduttivo del primo grado, richiesto anche la liquidazione del danno alla vita di relazione, va ricordato come, con la nota sentenza n. 26972/2008, le Sezioni Unite della cassazione hanno affermato il principio secondo cui *“Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale*



perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”.

12) Avendo il _____, con l'atto introduttivo del primo grado, richiesto anche la liquidazione del danno patrimoniale, deve osservarsi come tale domanda sia inammissibile, per la sua genericità, atteso che questi, con tale atto, non ne ha specificatamente allegato alcuno.

13) Va, a questo punto, esaminata la richiesta formulata, in via subordinata, dal Ministero della Salute, specificatamente richiedendo la detrazione dal riconosciuto risarcimento delle somme percepite o da percepirsi ex L.210/1992.

14) La richiesta in esame va rigettata, per non avere il Ministero ottemperato all'onere della prova, gravante sullo stesso, ex art. 2697 c.c.



Pacifica è, invero, la giurisprudenza della Corte di cassazione, nell'affermare che l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, qualora tale indennizzo non sia *“determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare”* e ciò perché l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta *“non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare”* (Cfr. da ultimo: n. 2778/2019).

15) Le spese giudiziali e di ctu di entrambi i gradi seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 784/2017 R.G., in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così statuisce:

-condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di
, di € 824.149, oltre interessi da conteggiare come indicato in motivazione;

-condanna il Ministero della Salute alla refusione, in favore di
, delle spese giudiziali, liquidate in € 20.000 per il primo grado e nel medesimo importo per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa;

-pone le spese di ctu di entrambi i gradi in capo al Ministero della Salute.



Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile della Corte d'appello in data 15.3.2021.

Il Consigliere estensore

dott. ssa Antonella Romano

Il Presidente

dott. Giuseppe Ferreri

